

N. R.G. 6690/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------|------------------|
| dott. Annamaria Drudi | Presidente |
| dott. Maria Laura Benini | Giudice Relatore |
| dott. Cinzia Gamberini | Giudice |

all'esito dell'udienza del 12.06.2018

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 6690/2018 promosso da:

████████████████████ & C. SAS (C.F. ██████████) con
il patrocinio dell'avv. RUSSO LUCIO, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 40013
CASTEL MAGGIORE presso lo studio dell'avv. ██████████

RECLAMANTE

contro

CASSA DI RISPARMIO ██████████ SPA (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv.
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 4 40121 BOLOGNA
presso il difensore avv. ██████████

RECLAMATO

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

la ██████████ & C. Sas proponeva ricorso ex art.700 c.p.c. per
ottenere la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a suo carico effettuate presso la Centrale
Rischi della Banca di Italia.

Assumeva di aver intrattenuto con la Cassa di Risparmio ██████████ spa, nello svolgimento della
sua attività, due rapporti bancari di conto corrente (n.0740/4650 e n. 0740/4702) in relazione ai
quali aveva intrapreso un giudizio per sentir accertare e dichiarare l'illegittima conduzione di detti
rapporti e, conseguentemente, dei saldi debitori; costituitasi, la ██████████ aveva spiegato domanda
riconvenzionale per l'importo di euro 192.744,03 di cui assumeva essere creditrice in virtù del c/c
promiscuo n.0740/4650 sul quale era stata altresì regolata una linea di credito per anticipi su fatture.
All'esito della ctu contabile espletata in detto giudizio, le parti erano addivenute ad una definizione
bonaria della vertenza con atto di transazione generale del 25.9.2107, in virtù della quale la Sas

Pagina 1

43



██████████ si impegnava a corrispondere alla Banca, che accettava, la somma di euro 41.978,40 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa o ragione inerente i rapporti di c/c n.0740/4650 e n. 0740/4702 e con espressa dichiarazione reciproca delle parti di non aver più nulla a pretendere per le pretese e domande dedotte nel giudizio.

Esponesse che, nonostante l'intervenuta transazione e il pagamento da parte della Sas ██████████ ██████████ nei termini dell'accordo transattivo, la Banca non aveva proceduto alla richiesta di cancellazione a sofferenza della Società nella Centrale Rischi della Banca di Italia, segnalazione effettuata sin dal 2014; ed infatti dalla visura del 11.1.2018 emergeva che la società ricorrente, già segnalata a sofferenza fino al mese di settembre 2017 per l'importo di euro 361.347,00, risultava ancora illegittimamente segnalata dal mese di ottobre 2017, sia pure per il minor importo di euro 319.360,00.

Lamentava la palese illegittimità della segnalazione che era fonte di grave pregiudizio per la società esponente, di fatto impossibilitata ad accedere a nuovo credito bancario ed esposta al concreto rischio di vedersi revocare gli affidamenti bancari già concessi; evidenziava come la classificazione a sofferenza dovesse avvenire all'esito di una ponderata valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario, mentre nel caso di specie non solo non sussisteva alcuna instabilità finanziaria e patrimoniale della sas ██████████ ██████████ ma per effetto della transazione si era estinta anche la posizione debitoria segnalata.

Si costituiva la Cassa di Risparmio ██████████ spa eccependo pregiudizialmente che nel 2014 la ██████████ aveva proposto analogo ricorso ex art.700 c.p.c. teso alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi di Banca di Italia, che era stato rigettato con provvedimento del 10.7.2014, confermato in sede di reclamo. Rilevava come il mantenimento della segnalazione 'a sofferenza' del nominativo della società ricorrente anche successivamente alla transazione non fosse né illegittimo né arbitrario, bensì la logica conseguenza dei plurimi inadempimenti della sas ██████████ ██████████; ed infatti la transazione stipulata nel settembre 2017 non aveva in alcun modo inciso sulla esposizione debitoria riveniente dall'anticipazione salvo buon fine di fatture effettuata da ██████████ a favore della ██████████ Sas e tornate alla scadenza insolute. Evidenziava poi come per un mero disguido, peraltro non imputabile alla Banca, la segnalazione alla Centrale Rischi era stata effettuata fino al marzo 2018 per un importo superiore all'attuale debito della ██████████, disguido peraltro corretto da ██████████ non appena presa visione delle risultanze della Centrale Rischi prodotte dalla controparte.

Chiedeva pertanto respingersi il ricorso.

Con provvedimento in data 15/04/2018 il G.I., preso atto che la Banca aveva diminuito la segnalazione a sofferenza dagli originari oltre 350.000 euro a 90.000 euro, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente all'importo segnalato dalla resistente eccedente euro 90.000,00; rigettava per il resto il ricorso, rilevando come dal prospetto relativo alle segnalazioni pregiudizievoli emergessero ulteriori segnalazioni, seppure non a sofferenza, rispetto a quella effettuata dalla resistente, di cui veniva richiesta genericamente la cancellazione senza giustificarne il motivo, circostanza che, da un lato, comprometteva il *fumus boni iuris* del petitum, dall'altro non

UB



consentiva di individuare lo specifico *periculum* idoneo a giustificare l'invocata cancellazione, essendo l'immagine della società già condizionata da tali ulteriori segnalazioni e comunque risalendo la segnalazione oggetto di causa al marzo 2014.

Ha proposto reclamo la ██████████ Sas censurando l'ordinanza del giudice di prime cure e ribadendo l'illegittimità della segnalazione a sofferenza attesa l'insussistenza o, quanto meno, l'incertezza del debito segnalato; ribadiva che le fatture delle quali la banca sosteneva di essere ancora creditrice erano state oggetto della transazione intercorsa tra le parti e comunque come la banca non avesse prodotto –come evidenziato nell'ordinanza dallo stesso tribunale– documentazione idonea a suffragare la esposizione debitoria. Contestava la motivazione resa dal giudice monocratico laddove rilevava la sussistenza di ulteriori segnalazioni, evidenziando come le medesime, oltre a non essere oggetto del ricorso d'urgenza, attestavano la piena solvibilità della società, trattandosi di segnalazioni non pregiudizievoli. In punto *periculum* precisava come lo stesso fosse da ritenersi in re ipsa e come comunque, nel caso di specie, emergesse dalla corrispondenza allegata.

Si è costituita la Cassa di Risparmio ██████████ spa chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Osserva:

In primo luogo si rileva come alla udienza del 12.06.2018 parte reclamante abbia prodotto visura della Centrale Rischii dalla quale risulta la segnalazione a sofferenza ancora per l'importo di euro 357.584; peraltro, come evidenziato dalla Banca, la stessa ha effettuato la comunicazione alla Centrale rischi (cfr. prospetto segnalazione, pure prodotto a detta udienza) e, dunque, eventuali ritardi nella rettifica non sono a lei riconducibili.

Nel merito, la reclamante censura l'ordinanza nella parte in cui ha evidenziato erroneamente la sussistenza di ulteriori segnalazioni, non oggetto di ricorso, confondendo peraltro dette segnalazioni positive delle linee di credito concesse dai vari Istituti di credito alla sas ██████████ con l'unica segnalazione a sofferenza effettuata da ██████████

Sul punto si osserva che se nel ricorso effettivamente si chiedeva la immediata cancellazione di tutte le segnalazioni, si specificava trattarsi di quelle pregiudizievoli (cfr. pag.6: '*...procedere alla immediata cancellazione di tutte le segnalazioni pregiudizievoli a carico del ricorrente*'); pertanto erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto che fosse stata richiesta anche la eliminazione di quelle non a sofferenza e, conseguentemente, che la mancata giustificazione alla cancellazione compromettesse il *fumus del petitum*.

Venendo alla transazione del 25.09.2017, la lettura del testo evidenzia che il pagamento della somma di euro 41.978,40 era stato effettuato '*a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualunque ragione o pretesa sia della sas ██████████ e C ...sia di ██████████ spa inerente e conseguente sia il contratto di conto corrente n.30/04702 che il contratto di conto corrente n.740/4650*'.

UP



Il testo non riportava nulla circa la esclusione dell'esposizione debitoria della linea anticipo fatture sottoscritta in data 26.3.2013 ed ammontante a complessivi euro 83.093,68 di cui alla pec. di parte resistente del 24.10.2017.

Assume la Banca che le fatture già appuntate al salvo buon fine e rimaste alla scadenza insolute erano sempre state appuntate su diverso rapporto, precisamente il n.0739/48066; peraltro dalla visione della documentazione (cfr. doc.4 prodotto alla udienza del 5.4.2018) si evince che la linea anticipi era appoggiata sul conto 4650 (e di tale circostanza dà conto anche la Ctù; cfr. pag. 22-23 punto X n.3 e 4 effettuata nel giudizio R.G. 4565/2014, oggetto poi della transazione, in cui detta documentazione è stata esaminata).

Effettivamente gli estratti conto prodotti da parte resistente (docc. 13-42), sembrano riguardare un conto corrente ordinario, e non un conto tecnico o anticipi, così venendo espressamente qualificato negli estratti conto; peraltro la Banca non ha prodotto il contratto relativo al conto c/c 48066 sul quale -a suo dire- le operazioni, una volta chiuso il conto 4650, avrebbero continuato a svolgersi, né dirimente appare la documentazione prodotta in sede di reclamo (contratto quadro).

Il *fumus* va rapportato agli oneri probatori della Banca, a fronte di una transazione apparentemente tombale. La documentazione prodotta dalla Banca in questa sede appare insufficiente a documentare il credito posto a base della residua segnalazione.

Quanto al *periculum*, la ██████████ sas ha allegato il grave pregiudizio connesso alla permanenza della segnalazione, che le impedisce di accedere a nuovo credito e la espone al rischio di-revoqa degli affidamenti bancari già concessi; dette circostanze trovano indiretta conferma nelle mail in atti (cfr. all.4) nelle quali -in epoca non sospetta- si dà conto dell'atteggiamento cautelativo e preoccupato delle altre banche (████████ e ██████████) con cui lavora la società reclamante. Del resto la segnalazione alla Centrale Rischi ha notoriamente effetti altamente negativi sulla possibilità, per il soggetto segnalato, di accedere al credito, in quanto essa determina una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario (cfr. Tribunale Milano, 16.06.2015)

Ne consegue pertanto che, in accoglimento del reclamo, va ordinato a ██████████ la cancellazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi

Le spese sia del giudizio ex art.700 c.p.c. che della presente fase di reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in accoglimento del reclamo,

ordina a Cassa di Risparmio ██████████ spa la cancellazione della segnalazione a sofferenza a carico di ██████████ & C. Sas effettuata presso la Centrale Rischi della Banca di Italia ;

Condanna Cassa di Risparmio ██████████ spa alla refusione delle spese di lite che liquida -quanto alla fase di primo grado- in euro 259,00 per spese ed euro 4.455,00 per compensi oltre spese generali ed oneri accessori e -quanto alla presente fase di reclamo- in euro 147,00 per spese ed euro 3.204,00 ^{per compensi} oltre spese generali ed oneri accessori.

MB

MB



Si comunichi.

Così deciso in Bologna il 12 giugno 2018

Il Giudice est.
Alfano

Il Presidente
A. Alfano

Espositato in Cancelleria

16 LUG 2018
Cancelliere
[Signature]

